



MINUTA

SCARICATO

Roma, l. 6 NOV. 2009

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Prot. N. 114214^v
Rif. Prot. Entrata N. 108388
Allegati:
Risposta a nota del:

✓ Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ramo INFRASTRUTTURE -
Accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2009 sottoscritto in data 14 luglio 2009.

Si è esaminato l'accordo indicato in oggetto.

Al riguardo con riferimento alla costituzione del fondo unico di amministrazione dell'anno 2008 si fa presente che l'Amministrazione dovrebbe chiarire la determinazione della parte fissa del fondo stesso indicata in euro 4.422.328,43.

Ciò in quanto tale importo non trova corrispondenza con quello previsto in bilancio così come rideterminato ai sensi dell'articolo 31, comma 7, CCNL 14/09/2007.

Relativamente all'importo di euro 908.995,00 relativo alle risorse del fondo unico dell'ex R.I.D. si ritiene necessario richiedere all'Amministrazione una dimostrazione della costituzione del predetto fondo nonché del rispetto dell'articolo 1, comma 189 della legge 266/2005.

Si ritiene, altresì, che nell'accordo in esame debbano essere indicati gli specifici istituti contrattuali retribuiti al personale proveniente dal soppresso R.I.D. Resta fermo, al

riguardo, quanto evidenziato dallo scrivente con nota n. 102468 del 25 agosto 2008 in ordine agli istituti retributivi da riconoscere al personale in questione.

Con riferimento al punto 2, dell'articolo 4 dell'accordo, relativo all'utilizzo del FUA 2008, si fa presente quanto segue:

lett. b) **I alinea**

Al fine della verifica della congruità dell'onere indicato per sviluppi economici, pari ad euro 2.122.168,53, si richiede un prospetto dimostrativo che evidenzi gli elementi presi a base per la determinazione del costo unitario.

Al riguardo, resta ferma, ai fini dell'efficacia delle predette riqualificazioni, quanto previsto dall'articolo 7 dell'accordo in esame.

lett. b) **II alinea** si ribadisce quanto già osservato al riguardo con nota n. 105407 del 5 settembre 2008 sulla medesima previsione indicata nell'accordo relativo al FUA 2007.

Stante le suesposte considerazioni si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame nei termini proposti non possa avere corso.

L'Ispettore Generale Capo

F.to L. C. [firma]






A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva



DFP-0046847-06/11/2009-1.2.2.4.2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali

26 NOV 2009

SEGRETERIA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari
generali ed il personale
Direzione generale del personale e degli affari
generali
Area A - Ufficio relazioni sindacali
Via Nomentana, 2
00161 ROMA

p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato /IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2008 sottoscritto in data 14 luglio 2009.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa con nota n. 29886 del 23 settembre 2009, la quale è stata esaminata congiuntamente da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'accertamento previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge n. 488 del 1999.

In merito si ritiene opportuno svolgere considerazioni sia di carattere economico-finanziario che di carattere normativo. Per le prime si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 114214 del 19/11/2009. I rilievi di tipo normativo vengono di seguito riportati.

Si condivide l'osservazione formulata dall'Ufficio Centrale del Bilancio c/o codesto Ministero con proprio parere del 9 settembre 2009, secondo il quale non sembra giustificabile il diverso trattamento previsto dall'accordo per il personale proveniente dall'ex Registro Italiano Dighe rispetto a quello di ruolo del Ministero, essendo lo stesso già inquadrato nei ruoli del Ministero a decorrere dal 24 gennaio 2008, ai sensi del D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254. Sulla questione questo Dipartimento si è già espresso con propria nota n. 39195 del 26 agosto 2008, relativa all'accordo del 09/04/2008 per il trattamento economico giuridico del personale dell'ex Registro Italiano Dighe, che si allega.

Per quanto attiene lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di riqualificazioni avviate con il C.I. del 11 maggio 2001, si ribadisce che, per il principio di gerarchia contrattuale e di successione delle fonti nel tempo, i contratti integrativi concordati in base a criteri dettati da vecchi CCNL non appaiono più applicabili, avendo il nuovo CCNL del 14/9/2007 disciplinato diversamente la fattispecie in questione. Al riguardo, si rinvia a quanto già rappresentato con propria nota n. 35557 del 12 agosto 2009, relativa all'ipotesi di accordo di contrattazione integrativa FUA 2008, ramo trasporti, e che si allega in copia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Con riferimento agli sviluppi economici all'interno delle aree, si rileva che l'articolo 4, comma 2, lettera b) dell'accordo in esame fissa al 1° gennaio 2008 la decorrenza degli stessi, mentre l'articolo 7 del medesimo ne subordina l'efficacia alla stipula definitiva dell'accordo integrativo sui nuovi profili professionali ed alla contrattazione per la definizione dei relativi criteri e modalità di selezione. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero dell'economia ha chiarito la necessità che, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 2007, le progressioni abbiano attuazione solo successivamente alla definizione dei nuovi profili professionali (note RGS-IGOP n. 78485 del 10 luglio 2008, n. 7364 del 14 giugno 2009 e n. 72693 del 13 luglio 2009).

Viene prevista inoltre una priorità, per le risorse di parte variabile, per gli sviluppi economici del personale che non ha beneficiato degli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione del CCNI 2001. Tale previsione non appare conforme a quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

In relazione ai passaggi dalla I Area alla II Area, si ribadisce che l'articolo 36 del CCNL Ministeri per il quadriennio 2006-2009 determina esclusivamente le modalità di finanziamento dell'istituto. Pertanto, non può che ritenersi necessario il rinvio alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, cioè *"anche in relazione al rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno da verificare in sede di autorizzazione a bandire"*.

Con riferimento ai compensi correlati alla produttività, l'accordo in esame rimanda ad *"accordi di produttività di secondo livello"* l'utilizzazione di tali risorse, definendo quale criterio di ripartizione per sedi quello della "proporzionalità con l'organico di diritto". Al riguardo, sembra opportuno rammentare le disposizioni contrattuali di livello nazionale, le quali affidano alla contrattazione integrativa la *"disciplina del sistema di incentivazione al personale e la definizione dei criteri generali delle metodologie di valutazione"* e riconoscono l'applicazione e la gestione in sede locale di quest'ultima alla contrattazione decentrata presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale (articolo 4, commi 2 e 3, lettera B), del CCNL 1999 ed articoli 21-23 del CCNL del 2007).

Si ritiene infine utile sottolineare che l'ordinamento dispone una stretta correlazione dei trattamenti accessori all'accertamento con esito positivo di una accresciuta qualità e quantità del lavoro svolto. Si richiamano, pertanto, le norme in materia, sia legislative (art. 2, comma 32 della L. n. 203/2008; art. 7, comma 5 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001) che contrattuali di livello contrattuale nazionale.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il termine di trenta giorni, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria è interrotto e riprenderà a decorrere dal giorno in cui perverrà l'ipotesi di accordo modificata secondo le predette indicazioni.

Il DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi